

FONDAZIONE EDMUND MACH

---



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218

- [www.iasma.it](http://www.iasma.it) [www.fondazioneedmundmach.it](http://www.fondazioneedmundmach.it) -

iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**Prot. n. 0002645/mpt/ss dd. 17 aprile 2012**

**BANDO DI GARA**

(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, L.P. 19 luglio 1990, n. 23, D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH COMPRESIVO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE.**

**CIG Z670481F84**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. DURATA E BASE D’ASTA DELL’APPALTO</b> .....	3
<b>2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI</b> .....	3
<b>3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA</b> .....	4
<b>4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b> .....	5
<b>A. Requisiti di ordine generale</b> .....	5
<b>B. Requisiti di idoneità professionale</b> .....	5
<b>6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b> .....	5
<b>7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA</b> .....	6
<b>8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	7
<b>A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI</b> .....	7
<b>B) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO</b> .....	12
<b>C) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO AL RILASCIO DI CAUZIONE DEFINITIVA</b> .....	14
<b>D) MODELLO GAP - impresa partecipante -</b> .....	14
<b>E) MODULO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .	15
<b>9. CONTENUTO DELLA BUSTA ”B” – OFFERTA ECONOMICA</b> .....	15
<b>10. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” (EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2</b> <b>LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI</b> .....	16
<b>11. CONTENUTO DELLA BUSTA ”D” (EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5</b> <b>LETTERA A CODICE CONTRATTI</b> .....	16
<b>12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	17
<b>13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</b> .....	17
<b>A. VERIFICA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	18
<b>B. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</b> ...	18
<b>14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE</b> .....	19
<b>15. VERIFICA DEI REQUISITI</b> .....	19
<b>16. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO</b> <b>AGGIUDICATARIO - GARANZIE</b> .....	21
<b>17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE</b> .....	22
<b>18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</b> .....	22
<b>19. ULTERIORI INFORMAZIONI</b> .....	22

## PREMESSA

Il presente bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento in concessione, mediante asta pubblica, del servizio di gestione, del bar interno della FEM comprensivo degli arredi e delle attrezzature.

Le modalità di espletamento del servizio richiesto sono dettagliate nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati (d'ora innanzi CSA) che forma parte integrante del presente bando.

Il presente bando di gara descrive inoltre la documentazione da presentare per la stipulazione del contratto d'appalto.

L'affidamento dell'appalto avviene tramite asta pubblica disciplinata dalla legge provinciale 23/1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali) e per quanto non stabilito dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti).

La gara sarà aggiudicata mediante asta pubblica all'operatore economico che avrà presentato la **maggiore percentuale di rialzo** rispetto al canone annuo di concessione posto a base d'asta.

L'appalto è configurato quale concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del Codice dei contratti.

## 1. DURATA E BASE D'ASTA DELL'APPALTO

**L'appalto ha durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 01/09/2012 e scadenza al 31/08/2014 con possibilità di recedere per ambo le parti mediante disdetta inoltrata con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte con un preavviso di almeno 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo annuale posto al 31 agosto. E' prevista la possibilità di un ulteriore affidamento per un anno, ai sensi dell'articolo 18, comma 12 quater, della l.p. 23/1990, ricorrendone i presupposti.**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006.

La **base d'asta** dell'appalto è pari ad **€ 7.700,00 annui** al netto degli oneri fiscali, corrispondenti al canone annuo di concessione per l'utilizzo del locale adibito a bar interno della FEM e delle relative attrezzature – con esclusione delle stoviglie, della macchina per il caffè, del macinino per il caffè, piastra elettrica per panini, della lavastoviglie, dell'affettatrice, del forno elettrico/microonde e del registratore di cassa.

## 2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, inerenti la procedura di gara alla dott.ssa Maria Pia Trentini, dell'ufficio acquisti servizi generali ed appalti, contattandola telefonicamente al numero **0461/615283-215**, oppure tramite e-mail all'indirizzo **ufficio.appalti@iasma.it**;

Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al quinto giorno lavorativo antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

La FEM pubblicherà sul proprio sito internet **http://www.iasma.it** (sezione Bandi e Gare d'appalto) i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e **formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

**Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.** Prima di presentare l'offerta, gli operatori economici interessati hanno comunque la facoltà di effettuare una visita di sopralluogo presso i locali adibiti a bar. Le eventuali visite di sopralluogo si svolgeranno previo appuntamento contattando il sopraccitato riferimento fino al quinto giorno lavorativo antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

### 3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

La FEM mette a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.iasma.it> (sezione Bandi e gare d'appalto), l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

La FEM di conseguenza non è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara ed allegati
2. Capitolato speciale d'appalto ed allegati;

### 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente bando. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. **In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

**I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, a pena d'esclusione ed in sede di offerta, per quali consorziati concorrono:** si ribadisce che, a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed inoltre trova applicazione l'articolo 353 del codice penale.

**I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti, a pena d'esclusione, ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati;** a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale norma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

**Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.** Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i alla presente gara e di aver tuttavia formulato autonomamente l'offerta, dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Tali documenti vanno inseriti in un'apposita separata busta chiusa. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, **la FEM esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

## 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione dalla procedura di gara**, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale; dei requisiti minimi di idoneità professionale:

### A. Requisiti di ordine generale

- A.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- A.2) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti.

### B. Requisiti di idoneità professionale

- B.1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per attività inerenti l'oggetto del presente appalto.
- B.2) possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 16/03/2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche nell'art. 5 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività alberghiera.

### **ATTENZIONE:**

1. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti professionali richiesti, determina **l'esclusione dalla gara**.
2. Nel paragrafo 8 del bando (Contenuto della busta "A") vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti professionali minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, **a pena di esclusione** dalla presente procedura.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, la FEM chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al Codice dei Contratti. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
4. **In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario**
  - a) i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 e A.2, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti B.1 e B.2 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
5. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 e A.2, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti B.1 e B.2, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che lo costituiscono;

## 6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta **in lingua italiana** (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).

Tale documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 21 maggio 2012**, presso:

**FONDAZIONE EDMUND MACH - Servizio amministrativo, Ufficio acquisti, servizi generali e appalti**

**Via E. Mach, n. 1, ex Monastero agostiniano, 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro **dell'ufficio protocollo** della FEM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'ufficio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del venerdì pomeriggio e dei giorni festivi - prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FEM ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio** sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, **a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto**. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

**UNICO PLICO**, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- b) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione (**21/05/2012 entro le ore 15.00**);
- c) scritta "NON APRIRE contiene offerta relativa alla procedura di gara PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DELLA FEM";

Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria):

- a) **BUSTA "A"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documentazione amministrativa**", dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al paragrafo 8;
- b) **BUSTA "B"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta economica**", dovrà contenere i documenti di cui al paragrafo 9.

### **ATTENZIONE:**

1. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato comunque autonomamente l'offerta, dovrà presentare anche una separata **Busta "C"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documenti ex art. 38 comma 2, lettera b Codice contratti**", contenente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al paragrafo 10;
2. Qualora il concorrente dichiari che alcune informazioni fornite nell'ambito delle offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali dovrà presentare anche una separata **Busta "D"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documenti ex art. 13 comma 5 lettera a Codice contratti**" contenente i documenti di cui al paragrafo 11. Qualora il concorrente non fornisca tale documentazione la FEM non considererà presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall'impresa stesa.

3. Le buste utilizzate per l'invio della documentazione richiesta non dovranno permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.
4. Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Codice dei contratti, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla FEM per la presentazione delle offerte (allegati al presente bando) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

## **8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, tutti i sotto indicati documenti:

- A) Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara:
  - istanza di partecipazione (fac-simile allegato A);
  - dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (fac-simile allegato B ed eventualmente B1);
  - le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto A.3;
- B) Copia del CSA e dei suoi allegati sottoscritti per presa visione e accettazione dal legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa;
- C) La documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
- D) La dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- E) Il modello GAP – impresa partecipante (allegato C);
- F) Il modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali (allegato D);

### **A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI**

Gli operatori economici dovranno produrre, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati e predisposti dalla FEM (senza la necessità di una loro riscrittura), i seguenti documenti:

**A.1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (Allegato A):** contenente la richiesta di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa e corredata da **n. 1 marca da bollo del valore di euro 14,62** (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Se il firmatario è un procuratore o un altro soggetto, va allegata la documentazione (certificato CCIAA o procura notarile, in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000) da cui si evinca chiaramente il potere del medesimo di impegnare validamente il concorrente nelle gare. Successivamente all'aggiudicazione, su richiesta della FEM, dovrà essere prodotto il documento in originale o in copia autentica.

**A.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 E 47 DPR 445/2000) SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE VALIDAMENTE LA STESSA ED ATTESTANTI (Allegato B ed eventualmente B1):**

1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti);
2. il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 16/03/2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche nell'art. 5 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività alberghiera;
3. i dati anagrafici e di residenza:
  - 2.1 **di tutti i direttori tecnici, dei soci** (solo per le società in nome collettivo), **del titolare** (solo per le società individuali), **degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci**

**accomandatari** (solo le società in accomandita semplice), **del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza** (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e **di tutti coloro i quali**, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, **gestiscono affari sociali** e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull'affidabilità dell'impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.);

2.2 **di tutti i soggetti che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di direttori tecnici, di soci** (solo per le società in nome collettivo), **di titolare** (solo per le società individuali), **di amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di soci accomandatari** (solo le società in accomandita semplice), **di socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza** (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e **di tutti coloro i quali**, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, **gestiscono affari sociali** e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull'affidabilità dell'impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.).

4. il numero di dipendenti in organico dell'impresa e il/i contratto/i collettivo/i applicato/i e con indicazione degli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL;
5. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente bando e nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
8. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del d.lgs. 163/06;
9. di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
10. di autorizzare la Fondazione Edmund Mach, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare;

*Oppure*

di non autorizzare la Fondazione Edmund Mach, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all'offerta, che sono espressamente e specificatamente indicate all'interno della busta “D documenti ex art. 13 comma 5 lettera a Codice contratti” in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi dettagliatamente indicati;

10. di autorizzare la Fondazione Edmund Mach, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-quinquies del Codice dei contratti, all'utilizzo del numero di fax indicato (*eventualmente anche indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria*) per l'invio di ogni comunicazione riferita alla gara;
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti;
12. l'inesistenza delle cause di esclusione<sup>1</sup> di cui alle lettere da a) a m)-quater dell'art. 38 del Codice dei contratti<sup>2</sup> e precisamente:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 38 c. 1-bis del Codice dei contratti, i casi di esclusione di cui al medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.



- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Inoltre di:

essere a diretta conoscenza che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo;

*ovvero*

non essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo **e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;**

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (*È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18*).

Inoltre di:

essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2, ha riportato condanne del medesimo tipo;

*ovvero*

non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2 hanno riportato condanne del medesimo tipo **e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;**

Inoltre indica, se sussistenti, le sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dalla FEM come incidenti sull'affidabilità morale e professionale. A tal proposito dovrà essere specificato la data e la tipologia di provvedimento, la data della sua irrevocabilità, le specifiche norme violate, il dispositivo e le eventuali circostanze attenuanti od aggravanti. Tali specificazioni possono essere omesse allegando il certificato del casellario giudiziale o direttamente una copia dei provvedimenti.

Se le condanne riguardano i soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all'articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. A tal proposito si precisa che, ai sensi del medesimo art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, **l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.** Per tali reati non sussiste pertanto alcun onere dichiarativo.

- che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

---

<sup>2</sup> Per le cause di esclusione di cui alle lettere b) c) ed m-ter), la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti ivi elencati qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza delle stesse carico dei predetti soggetti avvalendosi dell'allegato fac-simile di dichiarazione allegato B1)

---

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Edmund Mach e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (*accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione Edmund Mach*);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico con indicazione, a titolo collaborativo, dell'ufficio/sede competente al quale rivolgersi al fine della verifica (*Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602*);
- di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *ter*, del d.lgs. 163/2006, dal casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs.163/2006 (*questa esclusione opera per un periodo fino ad un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia*);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico (*Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (articolo 47, comma 1, del d.lgs. 163/2006) dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/2006*);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; con indicazione dell'ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300*), o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che nei confronti dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 *quater*, del d.lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.l. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre n. 689, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedenti alla data della lettera di invito.

Inoltre di:

essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesima situazione;

ovvero

non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesima situazione e **pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;**

- situazione di controllo di cui all'art. 2359:  
che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara. Dichiarare inoltre che l'impresa ha formulato autonomamente l'offerta;

*ovvero*

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, nei confronti dell'Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con l'Impresa stessa. Dichiarare inoltre che l'Impresa ha formulato autonomamente l'offerta;

*ovvero*

che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i partecipanti alla presente procedura di gara che indica specificatamente. Dichiarare inoltre che l'impresa ha formulato autonomamente l'offerta allegando, inserendoli nell'apposita busta "C" documenti ex art. 38 comma 2 lettera

### **ATTENZIONE:**

1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
2. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.
3. La mancata indicazione di uno o più dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti non è causa di esclusione dalla gara. La FEM si riserva la facoltà di verificare l'esatta composizione dell'operatore economico in relazione ai soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti (ad esempio, per gli operatori economici italiani, tramite l'acquisizione della visura storica del certificato della camera di commercio).
4. La dichiarazione delle sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, non è richiesta a pena di esclusione ma solo a titolo collaborativo per consentire alla FEM di effettuare immediatamente, salvo l'esigenza di chiarimenti, la valutazione della loro incidenza sull'affidabilità morale e professionale dell'operatore economico. La FEM si riserva la facoltà di verificare, tramite l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale (o certificati equivalenti per gli operatori economici stranieri), la presenza di sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti.

### **A.3) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori dichiarazioni)**

1. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **COSTITUITO prima della gara**, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
  - a) **Per i raggruppamenti temporanei:** dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del D.lgs. 163/2006. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Inoltre deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle imprese e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;

- b) **Per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE:** nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre è necessario dichiarare:

1. che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
  2. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
  3. l'indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
2. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **NON ANCORA COSTITUITO**, o da un GEIE: dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:
1. costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
  2. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei contratti;
  3. rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  4. uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice dei contratti;
  5. non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
  6. che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.
  7. **Per i raggruppamenti temporanei** deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
  8. **Per i consorzi/GEIE** devono essere indicate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.

### **ATTENZIONE:**

1. Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35 secondo comma del DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta "A documentazione amministrativa" sono sottoscritte da un medesimo soggetto risulterà sufficiente allegare una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario mentre in caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.
3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
4. Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti dei fac-simili di autodichiarazione **che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse. Tali fac-simili possono essere utilizzati senza la necessità di una loro ristestura.**
5. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

### **B) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.p. n. 23/1990, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio per un ammontare pari ad € 200,00.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è **ridotto del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (**in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000**).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

- a. deposito in contanti;
- b. presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione E. Mach;
- c. libretto di deposito al portatore;
- d. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- e. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.

**In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.**

Nel caso in cui l'operatore economico presenti il **deposito cauzionale tramite contanti, presentazione di assegno bancario circolare** intestato alla Fondazione E. Mach, **libretto di deposito al portatore o titoli di Stato**, gli stessi potranno essere inviati nella documentazione di gara in apposita busta o depositati direttamente presso l'Ufficio tesoreria della FEM (primo piano ex Monastero Agostiniano sede degli uffici amministrativi della FEM, in Via E. Mach, 1) entro il termine di partecipazione alla gara. Per la restituzione del deposito cauzionale effettuato tramite contanti o assegno bancario, si invita l'operatore economico ad indicare i propri riferimenti bancari nell'apposita busta o presso il tesoriere.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria**, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
  - a) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata **da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti**;
  - oppure*
  - b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
2. massimale o importo garantito pari ad € 200,00 (salvo la riduzione di cui all'art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione, **di tutte le seguenti clausole**:
  - a) "il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Fondazione Edmund Mach in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'Impresa";
  - b) "la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
  - c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod.

civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Fondazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;

- d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Edmund Mach;
- e) il fideiussore si impegna, su richiesta della Fondazione Edmund Mach, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell’aggiudicazione definitiva per tutti gli operatori economici, ad eccezione dell’operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto e ad avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo. In conseguenza la FEM provvederà alla restituzione della documentazione presentata dagli operatori economici a comprova della costituzione del deposito cauzionale provvisorio in due diversi momenti.

#### **ATTENZIONE:**

1. Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza **dovrà essere intestata a ciascun componente del suddetto raggruppamento.**
2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate **in carta legale o resa legale.**
3. **La presentazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o il mancato rispetto delle modalità indicate per la costituzione del deposito cauzionale comportano l’obbligo di regolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, pena l’esclusione dalla procedura di gara.**
4. La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

#### **C) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO AL RILASCIO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

L’operatore economico offerente, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del Codice dei contratti, deve allegare la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora la medesima impresa risultasse aggiudicataria. In caso di presentazione della cauzione provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia (e compreso tra le relative clausole contrattuali). In caso di presentazione della cauzione provvisoria nelle altre forme previste, il suddetto impegno può essere presentato tramite dichiarazione rilasciata in carta semplice da un istituto bancario o assicurativo.

#### **D) MODELLO GAP - impresa partecipante -**

L’operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e corredato da un proprio timbro identificativo e dalla sottoscrizione del legale rappresentante, il modello GAP – impresa partecipante – (modello allegato C).

#### **ATTENZIONE:**

1. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi il modello GAP – impresa partecipante – dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione.
2. La mancata presentazione del modello GAP non è causa di esclusione dalla procedura di gara ma necessita della relativa regolarizzazione dietro espressa richiesta della FEM.

## E) MODULO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e sottoscritto da un suo legale rappresentante, il modulo contenente l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003 (modello allegato D).

## 9. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

La **busta "B" offerta economica**, chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente), dovrà contenere al suo interno l'offerta economica corredata da **una marca da bollo del valore di euro 14,62** (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

L'offerta economica, predisposta utilizzando il modello fac-simile allegato F al presente bando, dovrà riportare:

1. dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ruolo rivestito all'interno dell'impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
2. l'importo annuale a base d'asta espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali;
3. la percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, sull'importo annuale a base d'asta;
4. l'importo annuale offerto, indicato in cifre ed in lettere, dato dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta all'importo annuale a base d'asta.
5. eventuale dichiarazione di subappalto:  
il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente a servizi accessori, quali la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e la eventuale disinfestazione e derattizzazione dei locali. Le imprese che intendano affidare in subappalto tali servizi dovranno rendere espressa dichiarazione nell'offerta economica in sede di partecipazione alla gara. L'autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

### **ATTENZIONE:**

- a. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la FEM non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.
  - b. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni stabilite dall'art. 118 del Codice dei contratti, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).
  - c. Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
  - d. Qualora la dichiarazione di subappalto venga presentata in un documento separato rispetto a quello contenente l'offerta economica, essa dovrà essere formulata in carta legale o resa legale (tramite l'applicazione di una marca da bollo del valore di euro 14,62 pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642) dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, del consorzio, del GEIE o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito o, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppata/consorziata.
6. Sottoscrizione in originale del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, del consorzio, del GEIE o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di

imprese/consorzio non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppanda/consorziando;

7. allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.

**L'aggiudicazione viene disposta a favore dell'operatore economico che ha offerto la percentuale di rialzo più elevata.**

**ATTENZIONE:**

1. A pena di esclusione l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta;
2. La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente**.
3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Tali documenti non dovranno essere allegati all'offerta economica qualora già inseriti nella documentazione amministrativa.
4. In caso di mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione, a pena di esclusione, entro il termine posto dalla FEM. Non si procederà alla regolarizzazione nell'ipotesi in cui in cui la/le copia/e del documento di identità mancante/i sono già state allegare alla documentazione amministrativa.
5. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. La FEM si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
6. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
7. La FEM, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. **In caso di discordanza tra la percentuale di rialzo e gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**
8. Allegato alla documentazione di gara è stato predisposto un fac-simile di offerta economica (allegato F) **che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione della stessa.**

**10. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" (EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI**

Qualora il concorrente dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta, occorrerà presentare la busta "C", contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La FEM dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata la documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti alle imprese concorrenti. Qualora tali imprese non forniscano le integrazioni/chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero qualora nonostante le integrazioni/chiarimenti forniti la FEM accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato le imprese offerenti collegate.

**11. CONTENUTO DELLA BUSTA "D" (EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI**

Qualora il concorrente dichiara che alcune parti dell'offerta rappresentino segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare la busta "D" contenente una relazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione.



La FEM, qualora venga legittimamente richiesto l'accesso alla documentazione presentata dall'impresa, procederà ad aprire la busta "D" e ad analizzare la documentazione prodotta. Qualora a seguito di tale analisi la FEM ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali non consentirà l'accesso alle parti dell'offerta indicate dall'impresa salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 6 del Codice dei contratti.

Qualora viceversa la FEM ritenga totalmente o parzialmente non motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali consentirà totalmente o parzialmente l'accesso all'offerta presentata da parte dell'impresa.

### **ATTENZIONE:**

1. Si ribadisce che la FEM procederà ad aprire la busta "D" solo a seguito della richiesta di accesso all'offerta presentata dall'impresa.
2. La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali permetterà ai soggetti legittimati l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge.

## **12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della FEM, mediante asta pubblica, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.p. n. 23/1990, **a favore dell'operatore economico che ha offerto la percentuale di rialzo più elevata.**

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.**

Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche sono indicate al paragrafo 13.

La FEM si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la FEM provvederà a comunicarlo a tutte le imprese offerenti, a norma del'art. 79, comma 5 lettera b-bis del Codice dei contratti.

Nel caso in cui due o più imprese presentino la stessa offerta (medesima percentuale di rialzo), si procederà direttamente in seduta pubblica all'aggiudicazione mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non obbligano la FEM, in presenza di un preciso e concreto interesse pubblico, né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (salva la facoltà della FEM, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, di chiedere il differimento di detto termine).

### **ATTENZIONE:**

1. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti e le convocazioni per le sedute pubbliche del Seggio di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della FEM: [www.fmach.it](http://www.fmach.it), sezione Bandi e Gare d'appalto. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
2. Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.
3. La FEM, al fine di assicurare la segretezza e integrità delle offerte presentate, conserverà le medesime in apposito armadio chiuso a chiave dando atto della loro integrità nei verbali di gara o in appositi rapporti ed in occasione di ogni successiva apertura.
4. Durante tutte le operazioni di gara, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, la FEM può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

## **13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara verranno condotte nelle modalità di seguito illustrate ed articolate in tali principali fasi:

- A) Verifica dei plichi e della documentazione amministrativa.
- B) Apertura delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria.

#### **A. VERIFICA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le buste contenenti le stesse saranno aperte, in seduta pubblica fissata per il **giorno 22.05.2012 ad ore 10.00** in Sala Capitolo presso l'ex Monastero Agostiniano sede degli uffici amministrativi della FEM, in Via E. Mach, 1 alla presenza di un dirigente della FEM (o suo delegato) e di altri due funzionari - costituiti quale Seggio di gara -, i quali sottoscriveranno apposito verbale in cui verranno documentate le operazioni svolte.

Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet della FEM, fino al giorno antecedente la suddetta data.

L'ingresso e la permanenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la FEM ed all'esibizione del documento di identificazione. Al fine di consentire alla FEM di procedere all'identificazione, ad ogni rappresentante delle imprese concorrenti verrà chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all'interno dell'impresa.

In detta seduta il Seggio di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente bando, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità e del rispetto del termine di presentazione delle offerte;
- b) apertura dei plichi principali, ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", ed eventualmente "C" e "D";
- c) apertura della busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. In particolare il Seggio di gara verificherà:
  - 1. la corretta presentazione delle dichiarazioni richieste e l'eventuale valutazione dell'incidenza dei reati dichiarati sulla moralità professionale;
  - 2. che una stessa impresa non abbia presentato offerta, in diversi raggruppamenti o consorzi;
  - 3. che i consorziati indicati quali imprese per le quali il consorzio partecipa alla gara o le imprese facenti parte del raggruppamento non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
  - 4. che l'importo della cauzione provvisoria non sia inferiore a quello indicato nel presente bando di gara e che le modalità di presentazione della stessa non siano diverse da quelle prescritte.

#### **B. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

Nella medesima seduta pubblica di apertura dei plichi il Seggio di gara procede all'apertura delle buste "B", relative alle offerte economiche. Nel caso di necessità di convocare una seconda seduta aperta al pubblico, la data di tale seduta verrà indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax o posta elettronica certificata/ordinaria verrà comunque data comunicazione della medesima alle imprese partecipanti.

Il Seggio di gara procederà quindi ai seguenti adempimenti:

- A) apre le buste "B" al fine di verificare la documentazione in esse contenuta. In particolare il Seggio di gara verifica per ciascuna impresa la corretta predisposizione dell'offerta economica:
  - 1. dando lettura della percentuale di rialzo offerta in cifre ed in lettere, verificando che coincidano;
  - 2. dando lettura dell'importo del canone annuale offerto in cifre ed in lettere, verificando che coincidano;
  - 3. dando lettura dell'eventuale dichiarazione di subappalto.
- B) nei casi contemplati dal presente bando e dalla normativa da questo richiamata dispone l'esclusione delle imprese le cui offerte siano risultate irregolari;
- C) apre le eventuali buste "C" per la verifica dei documenti di cui all'art. 38 – comma 2 – del Codice dei contratti e qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte

imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;

- D) dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa che ha presentato l'offerta con la più elevata percentuale di rialzo sul canone annuale posto a base d'asta procedendo, nel caso in cui vi siano due o più migliori offerte, all'aggiudicazione mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924);
- E) dà atto che l'aggiudicazione definitiva viene disposta dalla Dirigente del Servizio amministrativo e che diventerà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

#### **ATTENZIONE:**

1. La FEM si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del Codice dei contratti, di valutare la congruità dell'offerta aggiudicataria qualora, in base a specifici elementi, appaia anormalmente alta.

### **14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE**

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento della dirigente del servizio amministrativo e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti, la FEM dà comunicazione motivata (anche tramite l'invio dei verbali di gara e con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto) dei risultati della presente procedura di gara, **entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva** della dirigente del servizio amministrativo, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutte le imprese che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, alle imprese le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

#### **ATTENZIONE:**

1. Ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni riferite alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *quinquies* del Codice dei contratti, è **chiesto obbligatoriamente al concorrente di indicare quantomeno un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica certificata.**
2. La comunicazione di aggiudicazione definitiva è effettuata per iscritto, **con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax.** Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla relativa motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, dall'indicazione di eventuali limiti all'accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente a cui potranno essere richieste eventuali informazioni anche in riferimento all'accesso che viene garantito durante tutto l'orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi della FEM.
3. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito **entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi** mediante visione ed estrazione di copia senza la necessità di apposita istanza scritta (salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del citato articolo 13). Per facilitare l'accesso alla documentazione di gara si invita comunque a contattare il referente indicato nella comunicazione.

### **15. VERIFICA DEI REQUISITI**

La FEM, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara ed indicati dagli articoli 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire alla FEM i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non già prodotti con la presentazione dell'offerta. Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipulazione del contratto e in particolare:

- 1) se non già comunicati, i dati necessari per la richiesta, da parte di FEM, del **certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura**.
- 2) **Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della CCIAA**, al fine di consentire l'acquisizione da parte della FEM del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 3) **Se non già dichiarate o modificate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa** al fine di consentire alla FEM l'acquisizione del relativo DURC.
- 4) Se non già comunicati, i dati necessari per permettere alla FEM di verificare **il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale**, ovvero, a titolo collaborativo, la presentazione della relativa documentazione a comprova (es. certificato conforme all'originale di frequenza corso, attestato conforme all'originale di conseguimento titolo di studio).

La documentazione deve essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del DPR 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

E' acquisita, direttamente dalla FEM presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale dichiarati.

**Il riscontro dell'assenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all'impresa aggiudicataria comporta:**

- a) revoca dell'aggiudicazione con esclusione dalla gara e riaggiudicazione a favore dell'impresa che segue in graduatoria;
- b) segnalazione della falsa dichiarazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e all'Autorità giudiziaria.

**ATTENZIONE:**

1. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di GEIE la dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del GEIE che, in base al paragrafo 8 lettera A.5, dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.
2. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.
3. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
4. La FEM si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'aggiudicatario.
5. Si precisa che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la FEM ne dà segnalazione all'AVCP che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA) e dei requisiti soggettivi specifici sarà verificato d'ufficio da parte della FEM.

## **16. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO - GARANZIE**

Per importi di contratto superiori a Euro 51.282,00 comprensivi degli oneri fiscali, all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, sarà richiesto di far pervenire alla FEM il modello GAP, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'impresa, nonché datato e sottoscritto dal proprio legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del Codice dei contratti, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non costituiti, in caso di aggiudicazione, la FEM richiede la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- a) che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Codice dei contratti;
- b) che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- c) che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante di tutte le raggruppate;
- d) che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della Stazione appaltante;
- e) che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del Codice dei contratti, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto d'appalto ed entro il termine perentorio assegnatole dalla FEM, deve depositare la cauzione definitiva prevista nel CSA e tutta la restante documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.

### **ATTENZIONE:**

1. **La mancata costituzione della cauzione definitiva e/o la mancata produzione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d'appalto entro il termine perentorio di assegnato dalla FEM nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.**
2. Alla nota con la quale la FEM richiede la presentazione della cauzione definitiva sono allegati i facsimili di fideiussione bancaria e polizza fideiussoria. La presentazione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria conforme ai suddetti fac-simili garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.
3. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando di gara e nel CSA devono essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.
4. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso l'Ufficio Acquisti, servizi generali e appalti.

## 17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE

Il contratto è sottoscritto subordinatamente agli eventuali adempimenti di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria. Il termine indicato dalla FEM per la sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria è da considerare perentorio. Pertanto il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà della FEM di revocare dell'affidamento e di disporre l'escussione della cauzione provvisoria procedendo con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 10 del Codice dei contratti, il contratto non potrà essere stipulato **prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva** (salvo le eccezioni espressamente stabilite dal Codice dei contratti).

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b-ter) del Codice dei contratti, la FEM comunica entro cinque giorni la data di avvenuta stipulazione del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai candidati le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Le modalità di tale comunicazione sono le medesime di quelle stabilite per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

## 18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, la FEM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

1. **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dalla FEM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla FEM ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
2. **Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla FEM potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
3. **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato dalla FEM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
4. **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** i dati potranno essere comunicati:
  - a) al personale della FEM;
  - b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla FEM in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - c) al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
  - d) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall'art. 13 del Codice dei contratti);

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.iasma.it](http://www.iasma.it)

5. **Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
6. **Titolare del trattamento:** titolare del trattamento è la FEM.

## 19. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente gara è indetta dalla Fondazione Edmund Mach, costituita con atto notarile di data 24 luglio 2007, registrato in data 30 luglio 2007, al numero 4420, quale Ente di interesse pubblico senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al n. 231 del registro delle persone giuridiche private

della Provincia di Trento. Ai fini della Direttiva UE n. 2004/18 la stazione appaltante è Organismo di Diritto Pubblico.

**Responsabile del procedimento – fase di gara**, ai sensi della L.P. n. 23/1992, è il dott. Fabio Calliari, responsabile dell'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti.

**Funzionario amministrativo referente** è la dott.ssa Maria Pia Trentini Tel: 0461/615283-215 e-mail: ufficio.appalti@iasma.it.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

*- f.to Roberta Galli -*

FC/Fabio Calliari  
AP/Alessandro Paoletto  
MPT/Maria Pia Trentini

Allegati:

- Fac-simile istanza di partecipazione (allegato A);
- Fac-simile autodichiarazione requisiti (allegato B ed eventualmente B1);
- Modello GAP impresa partecipante (allegato C);
- Modello informativa privacy (allegato D);
- Capitolato speciale d'appalto (allegato E);
- Fac-simile offerta economica (allegato F);
- Schema di contratto (allegato G);
- Schema di DUVRI (allegato H).